



FAQ – Provvedimenti per l'entrata in Svizzera a partire dal 20 settembre 2021

Data: 17.09.2021

1. Cosa prevede la nuova regolamentazione per le persone vaccinate?

Le persone vaccinate con un vaccino autorizzato in Svizzera o dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA) oppure con un vaccino iscritto nella lista dell'OMS possono entrare in Svizzera. Devono unicamente compilare il modulo di entrata «Passenger Locator Form» (PLF).

2. A chi si applica il nuovo regime: solo ai turisti o anche agli svizzeri che rientrano?

Al passaggio del confine tutte le persone non vaccinate e non guarite devono essere in possesso di un attestato di test valido, oltre ad aver compilato il modulo di entrata. Sono accettati sia i test antigenici rapidi sia i test PCR. A chi non è in grado di presentare l'attestato di test richiesto, l'Amministrazione federale delle dogane (AFD) infligge una multa disciplinare di 200 franchi.

3. Sono soggetti al nuovo regime anche i frontalieri?

I frontalieri sono esentati dall'obbligo di compilare il modulo di entrata e di attestare un test.

4. Gli abitanti delle regioni di confine potranno continuare a entrare in Svizzera senza un test, ad esempio per fare acquisti o visitare familiari e amici?

Al passaggio del confine, le persone che abitano nelle regioni di confine sono esentate sia dalla registrazione dei dati di contatto sia dall'obbligo di test. Il Consiglio federale tiene così conto dello stretto scambio economico, sociale e culturale esistente in queste regioni.

Le persone che abitano nelle regioni di confine e sono vaccinate o guarite possono entrare in Svizzera liberamente.

5. Le nuove disposizioni si applicano anche ai bambini e, in caso affermativo, a partire da che età?

L'obbligo di test vige a partire dai 16 anni. I bambini sotto i 16 anni sono esentati.

6. Che tipo di test bisognerà presentare?

Per attestare un test negativo all'entrata in Svizzera sono accettati sia i test antigenici rapidi sia i test PCR individuali o aggregati eseguiti da persone qualificate. In linea di principio, i test eseguiti prima della partenza sono a carico della persona testata. Per il secondo test è richiesto un certificato di test rilasciato tra il quarto e il settimo giorno dopo l'entrata in Svizzera. Il secondo test è a pagamento. Il risultato del test dev'essere comunicarlo al Cantone competente. I test autodiagnostici non sono ammessi come attestato.

Ulteriori informazioni:

Ufficio federale della sanità pubblica, Comunicazione, www.bag.admin.ch

La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco, in francese e in inglese.

7. Perché è richiesto un secondo test dopo quattro-sette giorni e chi lo paga?

È richiesto un test tra il quarto e il settimo giorno poiché le persone in entrata possono anche essersi contagiate poco prima della partenza e risultare ancora negative durante il periodo d'incubazione. Dal 1° ottobre, per le persone a partire dai 16 anni i test che danno diritto a un certificato saranno a pagamento. Sono previste deroghe per i partecipanti a test ripetuti, sempre che siano rilasciati certificati di test, e per le persone che possono attestare mediante un certificato medico di non potersi vaccinare in modo completo.

8. Cosa succede se una persona non vaccinata e non guarita si presenta alla frontiera senza un test negativo?

In tal caso è inflitta una multa disciplinare. L'importo della multa è di 200 franchi. Benché non le sia negata l'entrata, la persona è intimata di sottoporsi al più presto a un test.

Sono inflitte multe disciplinari anche alle persone non vaccinate e non guarite che non notificano al Cantone il risultato del test tra il quarto e il settimo giorno dopo l'entrata in Svizzera.

9. Chi è responsabile di controllare che sia stato eseguito un test?

Spetta alle autorità di controllo alla frontiera (AFD, polizia cantonale competente) eseguire controlli a campione all'entrata in Svizzera. I controlli non sono eseguiti sistematicamente, bensì in base ai rischi. A seconda della situazione e del rischio sono intensificati.

I Cantoni sono inoltre tenuti a eseguire controlli a campione. Le persone entrate in Svizzera devono notificare il risultato del secondo test, unitamente alla conferma del PLF, ai servizi medici cantonali competenti attraverso un apposito sito Internet. I Cantoni dispongono così di tutti i PFL compilati e dei risultati del test.

10. Cosa succede se una persona vuole entrare in Svizzera senza aver compilato il PLF?

In tal caso, secondo l'ordinanza l'AFD e la polizia cantonale competente sono autorizzate a infliggere una multa disciplinare di 100 franchi. Se nel modulo sono fornite informazioni false, può essere avviato un procedimento penale ordinario.

11. Cosa succede se una persona risultata positiva al test si presenta alla frontiera?

Ovviamente non è possibile negare l'entrata ai titolari di un permesso di domicilio in Svizzera. In tal caso occorre però ordinare alla persona di mettersi direttamente in isolamento e annunciarsi al servizio medico cantonale entro due giorni. Sarebbe sproporzionato multare questa persona, se è in grado di presentare un test.

12. Quali vaccini sono riconosciuti per ottenere un certificato COVID?

Come nei Paesi confinanti, non è prevista l'estensione dell'accesso al certificato COVID a tutti i vaccini della lista dell'OMS. Alle persone vaccinate con un vaccino iscritto solo nella lista dell'OMS è rilasciato un certificato COVID solo in casi eccezionali, ad esempio agli svizzeri all'estero che fanno rientro, ai cittadini di Stati terzi dell'UE che lavorano in Svizzera, ai collaboratori di organizzazioni internazionali e al personale diplomatico accreditato, agli studenti o ai professionisti.

13. Quali regole vigono per l'entrata in Svizzera?

Le persone vaccinate con un vaccino autorizzato in Svizzera o dall'EMA oppure con un vaccino iscritto nella lista dell'OMS non devono attestare alcun test all'entrata in Svizzera. Chi è stato vaccinato con altri preparati deve sottoporsi a un test per entrare in Svizzera.

14. Vi sono dei Paesi per i quali sarà obbligatoria una quarantena, anche con un test?

Attualmente, nell'elenco dei Paesi a rischio dell'UFSP non figura nessun Paese. Non è quindi previsto alcun obbligo di quarantena dopo l'entrata in Svizzera.

Ulteriori informazioni:

Ufficio federale della sanità pubblica, Comunicazione, www.bag.admin.ch

La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco e in francese.

In futuro non sono escluse modifiche dell'elenco dei Paesi a rischio. Non appena emergeranno nuove varianti preoccupanti, potranno nuovamente esservi iscritti gli Stati a rischio. In caso di entrata in provenienza da tali Stati potrà essere nuovamente imposta una quarantena.

15. Ho letto che l'elenco dei Paesi e delle regioni a rischio della Segreteria di Stato della migrazione (SEM) resta in vigore. Cosa significa per me?

L'elenco dei Paesi e delle regioni a rischio della SEM disciplina chi può entrare in Svizzera a quali condizioni. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web della [SEM](#).

16. Come fanno le persone provenienti da Paesi terzi (al di fuori del territorio dell'UE/AELS) ad accedere ai settori soggetti all'obbligo del certificato se sono state vaccinate, come le persone provenienti dall'UE/AELS, con un vaccino autorizzato dall'EMA o dall'OMS?

I viaggiatori provenienti da Paesi terzi vaccinati con un vaccino che presenta la stessa composizione di un vaccino autorizzato dall'EMA o è iscritto nella lista dell'OMS possono chiedere il rilascio di un certificato COVID in Svizzera. A tal fine possono rivolgersi al servizio competente presso il Cantone di entrata.

17. Cosa possono fare i turisti provenienti da un Paese terzo vaccinati con un vaccino non autorizzato dall'EMA?

Per accedere ai settori soggetti all'obbligo del certificato, queste persone devono sottoporsi al test.

Ulteriori informazioni:

Ufficio federale della sanità pubblica, Comunicazione, www.bag.admin.ch

La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco e in francese.